

COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

Regolamento per la concessione di contributo economico a famiglie con nuovi nati

Art.1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini definitivamente adottati, residenti nel Comune di Boroneddu, allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostentamento della spesa in relazione a nuove nascite in attuazione dei principi statutari e dell'art. 31 della Costituzione. A tal fine, per "famiglia" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti".

Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo.

1. Il contributo verrà erogato a partire dalle nascite avvenute dal 1° gennaio 2017 o dalle adozioni perfezionate a decorrere da taledata.

2. Possono beneficiare del contributo coloro che posseggano i seguenti requisiti:

a. residenza di uno dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Boroneddu alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione ovvero entro un mese dall'evento;

b. situazione del nucleo familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 30.000,00 in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

3. I beneficiari del contributo devono mantenere la residenza nel Comune di Boroneddu per almeno cinque anni dalla nascita del minore – ovvero dalla data di perfezionamento dell'adozione, pena la restituzione del contributo.

Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione

1. L'entità del contributo consiste in un importo di Euro 1.000,00 per ciascun nuovo nato da erogare in un'unica soluzione dalla presentazione della domanda ritenuta ammissibile.

2. La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità previste nel bilancio di previsione, per cui in caso di richieste il cui ammontare risulti essere superiore a tale somma, le domande in esubero verranno rinviate all'esercizio successivo nell'ordine del protocollo di arrivo.

3. Il Responsabile del servizio competente, verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con propria determina.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda.

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta libera ai sensi del D.P.R. 445/2000 Tabella-allegato "B", utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o estraibile dal sito internet del Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:

- a. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b. certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
- c. autocertificazione dello stato di famiglia;
- d. copia della tessera sanitaria del nuovo nato o dell'adottato.

2. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 3 mesi dalla nascita del bambino, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

3. In sede di prima applicazione, per i nati o gli adottati alla data dell'adozione del presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

4. La domanda dovrà essere consegnata personalmente o spedita a mezzo posta raccomandata AR all'indirizzo (Non fa fede il timbro postale ai fini della data di scadenza): Via Sicilia n. 2, 09080 Boroneddu (OR) ovvero: protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it

Art. 5 – Controlli, esclusioni e recuperi.

1. Sulle autocertificazioni contenute nella domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.

2. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi:

- a. False dichiarazioni;
- b. trasferimento residenza in altro Comune;
- c. irreperibilità accertata.

3. Nei suddetti casi nonché nell'ipotesi di trasferimento della residenza anteriormente all'anno dall'erogazione del contributo in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2, comma 3, viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato.

Art. 6 – Norme finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore superate le formalità di pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'adozione del presente Regolamento verrà data comunicazione mediante avviso da pubblicare sul sito comunale.